

Legge regionale 13 novembre 2006 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.

Art. 2

(Piano di Utilizzazione del demanio marittimo)(1)

1.La Regione predispone, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 494/1993, il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa, di seguito denominato Piano di Utilizzazione.

2.Il Piano di Utilizzazione, da emanarsi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le seguenti materie:

a) procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;

b) attività di valutazione;

c) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità dei procedimenti per l'affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.

3.Il Piano di Utilizzazione è predisposto in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 e a quelli indicati all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

a) omogeneità delle procedure;

b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure concessorie e autorizzatorie;

c) programmazione efficace;

d) collaborazione tra la Regione, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

Note:

1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 15, L. R. 24/2009